

Prot. n. CS 106/2011

Roma, 15 settembre 2011

Alle Segreterie regionali e territoriali FP

Ai Delegati e iscritti FP CGIL  
Polizia Penitenziaria

A tutti i colleghi

## **ASSEGNI “ UNA TANTUM “**

**( MISURE PEREQUATIVE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLE  
FORZE DI POLIZIA, FORZE ARMATE E CORPO NAZIONALE VIGILI DEL  
FUOCO )**

*Care/i colleghe/i,*

abbiamo rilevato e raccolto numerose richieste di chiarimenti e delucidazioni circa la portata applicativa del provvedimento adottato dal Governo destinato agli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa per compensare, in parte, ai drastici effetti della manovra finanziaria 2011.

Con la presente, e nella maniera più semplificata possibile, cercheremo di esporvi la sostanza di quanto deriverà dall'applicazione di tali misure perequative.

Ricorderete che con il Decreto Legge n. 78/2010 fu inizialmente previsto per il triennio 2011-2013 **il divieto di superare il tetto del trattamento economico ordinariamente spettante al 2010**, con ciò anche in riferimento, tra le altre voci, **all'assegno funzionale, agli incrementi derivanti da anzianità nonché il congelamento degli effetti economici derivanti dalle progressioni di carriera.**

All'atto della conversione del predetto decreto in Legge n. 122/2010, riconoscendo la specificità dei Comparti, fu introdotto con l'art. 8, comma 11 bis, un fondo per gli anni 2011-2012 destinato a compensare il blocco inizialmente previsto dal decreto legge.

Successivamente con decreto legge n. 27/2011, e con la conversione in Legge n.74/2011, venne adottato un ulteriore intervento compensativo nei confronti del personale delle FF.PP., FF.AA. e Vigili del Fuoco, che oltre a vedere incrementato il fondo disponibile ( da 80 a 115 mln per anno ) estendeva tale misura anche per l'anno 2013.

In sostanza, dagli iniziali effetti economici che ci avrebbero “ congelato “ per l'intero triennio una serie di emolumenti retributivi accessori o di posizione (tranne quello principale), si è giunti attraverso una serie di interventi legislativi ad assicurare al personale in questione il “mantenimento” dei benefici economici spettanti ove maturati.

Con ciò significando che nonostante la corrente finanziaria preveda tagli e blocchi, nell'ambito del pubblico impiego, per gli appartenenti ai Comparti in argomento si continuerà - nel triennio di riferimento e tramite il provvedimento *ad hoc* denominato "una tantum" - a corrispondere economicamente quanto già in precedenza doveva essere corrisposto.

Quindi, coloro che matureranno ad esempio il requisito per il riconoscimento dell'assegno di funzione nel corso del triennio 2011-2013 si vedranno ( con i tempi tecnici necessari ) comunque corrispondere il relativo trattamento economico.

Idem avverrà per le altre voci interessate e comprese dalla Legge n. 74/2011.

Per dare effettiva e concreta applicazione a quanto sopra molto sinteticamente riepilogato, occorre che anno per anno ( ossia 2011, 2012 e 2013 ) venga predisposto ed emanato un DPCM ( decreto ) di ripartizione dei fondi disponibili tra le varie Forze di Polizia e Forze Armate, ove peraltro vengono indicate modalità, ambito di applicazione e risorse destinate per la determinazione dell'assegno una tantum spettante.

Tale DPCM risulta essere stato già predisposto dal Ministero dell'Interno ed inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definitiva emanazione e di conseguenza entrata a regime a cura delle rispettive Amministrazioni dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate interessate.

Pertanto, salvo l'attesa dei tempi ( purtroppo prolungati ), agli appartenenti ai Comparti Sicurezza e, quindi, alla Polizia Penitenziaria **che matureranno il diritto alla corresponsione di emolumenti derivanti da assegno di funzione, parametrizzazione, anzianità qualifica, promozioni, classi e scatti ( ovvero quanto previsto nel dettaglio dal DPCM in applicazione della Legge 74/2011), verrà corrisposto il trattamento economico spettante.**

Con l'auspicio di aver fatto informazione utile e di aver dipanato perplessità, si allega alla presente lo schema di decreto che dovrà dare attuazione alle misure perequative testé sommariamente riepilogate.

Saluti fraterni

Il Coordinamento Nazionale  
FP CGIL Polizia Penitenziaria



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46/A20101338/II

Roma, 28 luglio 2011

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

. Dipartimento per gli Affari Giuridici e  
Legislativi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA  
-Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
-Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE  
- Ufficio del coordinamento legislativo -  
Economia - Finanze  
- Dipartimento della Ragioneria generale  
dello Stato

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E TRASPORTI  
-Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI  
-Ufficio legislativo

R O M A

Oggetto: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Applicazione del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Con nota pari numero del 24 giugno u.s. è stato trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare per procedere alla determinazione degli assegni "una tantum" da corrispondere, per l'anno 2011, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Lo schema dà attuazione all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'art. articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74 che hanno previsto "misure perequative" nei confronti del personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Lo schema di provvedimento - sul quale sono stati formulati rilievi dalla Ragioneria Generale dello Stato nella riunione tenutasi presso codesta Presidenza lo scorso 6 luglio, è stato rielaborato, d'intesa con le Forze armate, con le Forze di polizia e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel nuovo testo che si allega.


Con il decreto si provvede a determinare l'entità dell'assegno "una tantum" per l'anno 2011, tenendo conto dei destinatari e delle risorse stanziato per il medesimo anno, pari a 195 milioni di euro.

In conformità alle osservazioni espresse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze vengono soppressi i commi 4 e 5 dell'articolo 2 ed il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 dello schema, che presenterebbero profili di natura interpretativa e di deroga alla normativa contabile vigente, impropriamente introdotti - ad avviso del suddetto Dicastero - dallo strumento del DPCM.

Si è inoltre tenuto conto della posizione contraria, già peraltro espressa dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 2 febbraio corrente anno e ribadita nel corso della riunione del 6 luglio, circa l'esclusione dal "blocco" delle indennità operative non connesse alla progressione in carriera, delle promozioni per merito straordinario e dei volontari in ferma breve.

In conseguenza, tali voci vengono ora ricomprese nell'assegno "una tantum" come risulta dalle nuove lettere d) ed f) dell'art. 2 dello schema di provvedimento.

Si è ritenuto, invece, di mantenere l'esclusione dal "blocco" - evidenziata anche nelle premesse al provvedimento - delle cd.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

"promozioni alla vigilia" (riguardanti anche le vittime del dovere) in quanto l'istituto (che interessa, per l'anno 2011, 179 unità per l'importo complessivo di 87.000 euro) comporta effetti di natura esclusivamente pensionistica, non ricompresi nei risparmi di spesa di cui all'art. 9, comma 21 del d.l. n. 78/2010.

Si sottolinea che tale orientamento è stato condiviso da tutti i rappresentanti delle Forze di polizia.

Nelle premesse al provvedimento viene inoltre evidenziata l'esclusione dal "blocco" del personale interessato ai passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso e al conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso, nonché delle promozioni antecedenti al 1° gennaio 2011.

Il totale complessivo dell'onere, per l'anno 2011, corrispondente alla somma di 173.792.646 euro, trova piena copertura nell'ambito delle risorse stanziare, per lo stesso anno, dall'art. 8, comma 11-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

Si trasmette, pertanto, il nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - sul quale i rappresentanti delle Amministrazioni proponenti hanno espresso parere favorevole - corredato della relazione illustrativa e tecnica, della tabella riepilogativa degli oneri per l'anno 2011 e delle relative schede di quantificazione.

Si confida nell'autorevole intervento di codesta Presidenza affinché lo schema possa giungere alla definitiva approvazione, anche al fine di corrispondere alle forti aspettative del personale interessato.

Il Prefetto  
Vice Direttore dell'Ufficio  
(Riccardo Ubaldi)

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

I commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedono, per il triennio 2011-2013, rispettivamente, il divieto di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, anche con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, previsti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché agli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e il "congelamento" degli effetti economici delle progressioni di carriera, dei meccanismi retributivi per classi e scatti e degli adeguamenti annuali per il personale dirigente delle stesse Forze a armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tenendo conto della specificità dei comparti sicurezza-difesa e soccorso pubblico, il legislatore, in sede di conversione in legge del predetto decreto legge, ha istituito, all'articolo 8, comma 11-bis, un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato alle disposizioni di cui al citato comma 21 dell'articolo 9.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013 e, contestualmente, ha esteso la destinazione del medesimo fondo al finanziamento di *assegni una tantum* in favore dello stesso personale interessato alla corresponsione delle indennità indicate al comma 3 del medesimo articolo 1, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010.

L'istituzione di tale fondo è finalizzato, pertanto, come emerge anche dal dibattito parlamentare relativo ai due decreti-leggi sopra richiamati e dagli impegni assunti dal Governo anche in tali sedi, ad assicurare al personale interessato - in relazione alla richiamata specificità - una "*compensazione economica*", conseguente agli effetti relativi all'applicazione, anche al medesimo personale, del "congelamento" di alcuni emolumenti retributivi, di cui al predetti commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Con il citato decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011, è stato previsto che la misura compensativa sia corrisposta a titolo di "*assegno una tantum*" al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alle risorse del Fondo disponibili per ciascuno degli stessi anni 2011, 2012 e 2013.

*Con il presente decreto si provvede, pertanto, a determinare l'entità dell'assegno una tantum per l'anno 2011, tenendo conto dei destinatari dello stesso e delle risorse stanziare per il medesimo anno, pari a 195 milioni di euro.*

L'individuazione dei destinatari dell'assegno una tantum, indispensabile per determinare la misura della stessa, rende necessario definire l'esatto ambito di applicazione dei predetti commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, ancorando ad elementi certi l'individuazione degli istituti oggetto del "blocco" retributivo, quale, ad esempio, la decorrenza giuridica delle promozioni, riferita al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, tenendo conto anche del personale escluso dalla corresponsione dei medesimi assegni, tra cui quello destinatario dei passaggi di ruolo a seguito di concorso (es. sottufficiale che transita nel ruolo degli ufficiali), nonché del conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso (es.: allievo agente inquadrato agente in prova); nonché delle promozioni conferite il giorno precedente alla cessazione del servizio, in quanto non connesse con l'avanzamento di grado o qualifica ma rientranti nella disciplina pensionistica.

Queste ultime, anche se formalmente denominate "promozioni" sono istituti con effetti esclusivamente pensionistici, come emerge anche dalla giurisprudenza in materia che ha posto l'accento sull'effetto peculiare e vincolato delle predette promozioni, con conseguente esclusione dalla disciplina della progressione in carriera.

Si evidenzia, altresì, che il provvedimento di attribuzione della qualifica o del grado superiore il giorno precedente alla cessazione del servizio comporta effetti esclusivamente pensionistici.

Un'applicazione diversa si porrebbe, tra l'altro, in contrasto con il quadro normativo di riferimento e determinerebbe, oltre ad un possibile contenzioso, delle evidenti ingiustificate disparità di trattamento, anche con riferimento all'impossibilità di "compensare" - con l'assegno una tantum - gli effetti pensionistici e previdenziali delle richiamate "promozioni alla vigilia", nonché alla richiamata natura "pensionistica" dell'istituto, nel quale rientrano anche le "promozioni alla vigilia" riconosciute alle vittime del dovere.

Il presente decreto, predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, provvede, pertanto, a determinare, per l'anno 2011, la misura dell'assegno una tantum in relazione al personale interessato agli effetti dell'applicazione del richiamato articolo 9, commi 1 e 21, nonché alla disponibilità delle risorse del fondo per il medesimo anno, con riferimento agli istituti previsti dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 27 del 2011, e dall'articolo 9, comma 21, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010.

Il decreto provvede, infine, a ripartire, tra le Amministrazioni interessate, le risorse necessarie a corrispondere, al rispettivo personale, gli assegni una tantum per l'anno 2011.

000

L'articolo 1 del decreto individua l'oggetto e l'ambito applicativo, con riferimento all'entità dell'assegno una tantum da corrispondere, per l'anno 2011, al personale del comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato agli effetti di contenimento della spesa pubblica connessi a peculiari ed esclusive indennità previste dai rispettivi ordi-

namenti, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché agli emolumenti "congelati" di cui al comma 21 dello stesso articolo 9.

L'articolo 2 definisce l'entità degli *assegni una tantum* che, per l'anno 2011, in relazione alla disponibilità delle risorse stanziare per il medesimo anno, è commisurata agli importi degli emolumenti specificamente indicati nel comma 2 dello stesso articolo, riferiti agli istituti oggetto delle richiamate misure di contenimento della spesa pubblica.

Il successivo comma 3 prevede espressamente che il rapporto tra l'assegno una tantum e gli emolumenti indicati al comma 2 è finalizzato esclusivamente alla individuazione dell'entità del medesimo assegno, che verrà corrisposto all'interessato nella misura proporzionale al periodo dell'anno 2011 in cui trova applicazione, nei confronti dello stesso, la "sospensione" degli effetti economici, di cui all'articolo 9, comma 1 e 21, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010.

Al fine della determinazione della misura dell'assegno una tantum, lo stesso articolo 2 definisce l'esatto ambito di applicazione dell'assegno attraverso il ricorso ad un criterio oggettivo che consenta di individuare, in maniera certa, il numero di personale destinatario dell'assegno riferito all'anno 2011.

Conseguentemente, anche per gli effetti economici "congelati" della progressione in carriera e per le classi e scatti è stato fatto riferimento, rispettivamente, alla decorrenza giuridica della medesima progressione ed alla maturazione, nel corso dell'anno 2011, dell'anzianità nella qualifica o grado, **escludendo tutte le promozioni con decorrenza giuridica anteriore al 1 gennaio 2011.**

Per quanto riguarda la determinazione dell'*assegno una tantum* da corrispondere al personale dirigente ed equiparato, destinatario degli incrementi retributivi determinati dall'indice I-STAT riferito agli aumenti medi nel pubblico impiego nell'anno precedente, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stata applicata la stessa percentuale d'incremento prevista per il restante personale del Comparto sicurezza e difesa, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, corrispondente alla cosiddetta "vacanza contrattuale", atteso che per il triennio 2010-2012, per tale personale lo stesso articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, ha previsto il "blocco" dei rinnovi "contrattuali".

Si tratta di una previsione volta ad assicurare criteri omogenei e non discriminanti tra tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, parimenti interessato dalle richiamate misure di contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 3 definisce la ripartizione delle risorse del fondo per il 2011 tra le Amministrazioni interessate a corrispondere gli *assegni una tantum* in relazione alla quantificazioni riportate nelle allegare tabelle.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, che le assegnazioni delle risorse sono disposte a seguito della richiesta dell'Amministrazione, anche di quota parte.

Nelle allegare tabelle riepilogative (all. A) è riportata la dimostrazione della quantificazione delle risorse necessarie ad assicurare la corresponsione degli *assegni una tantum* al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011, secondo i criteri sopra illustrati, con riferimento all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21.

Per la predetta quantificazione, oltre a quanto già evidenziato, si è proceduto, in particolare, come di seguito indicato:

- a) per quanto riguarda gli assegni una tantum da corrispondere al personale interessato all'applicazione del divieto di superare il trattamento retributivo ordinariamente spettante nel 2010, è stata prevista una entità commisurata ai benefici previsti per gli istituti indicati nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, **alle indennità operative non connesse a progressione in carriera**, nonché per quelli specifici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riguardanti gli scatti convenzionali e la maggiorazione previsti, rispettivamente, dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dal combinato disposto dell'articolo 45 del C.C.N.L. 1998/2001 per il biennio economico 1998/1999 con gli articoli 10 e 7 dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento degli accordi sindacali, rispettivamente, per il personale direttivo e dirigente e per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La predetta entità è rapportata, per ogni interessato, al periodo dell'anno in cui il soggetto interessato avrebbe maturato i predetti benefici;
- b) per quanto riguarda gli effetti economici della progressione in carriera comunque denominata sono state considerate le progressioni in carriera conseguenti alla normale dinamica di avanzamento (es.: promozione da tenente a capitano). Sono state considerate, altresì, le **promozioni per merito straordinario calcolate tenendo conto della media degli ultimi dieci anni. Il relativo onere complessivo per tutte le Amministrazioni è pari a 144.690 euro, come emerge dall'allegata tabella A.**
- c) per quanto riguarda l'assegno una tantum correlato alla maturazione delle classi e scatti sono stati individuati i destinatari del "congelato" incremento biennale nell'anno 2011, con decorrenza dalla mensilità prevista per il riconoscimento dello stesso.

Ai fini del calcolo dell'onere dell'*assegno una tantum* si è tenuto conto, altresì, della data di effettiva decorrenza degli effetti economici del provvedimento connessa alle decorrenze giuridiche previste dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Ai fini della determinazione dell'entità dell'*assegno una tantum* si è proceduto a considerare la retribuzione di ogni singola qualifica/grado considerando tutti gli elementi della retribuzione fissa e continuativa che concorrono a determinare le differenze retributive tra un passaggio di qualifica/grado a quello superiore (stipendio, indennità integrativa speciale, importo aggiuntivo pensionabile, indennità pensionabile/operativa, indennità di posizione/perequativa/valorizzazione dirigenziale, tredicesima mensilità).

Tutti gli *assegni una tantum* sono stati assoggettati alla contribuzione a carico dello Stato del 32,70 per cento.

Il totale complessivo dell'onere per l'anno 2011, quantificato in **173.792.646 euro**, comprensivo degli oneri a carico dello Stato (all. A), trova piena copertura nell'ambito delle risorse stanziata, per lo stesso anno, dall'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011. Il predetto onere, al netto delle ritenute a carico dello Stato, è pari a **130.966.576 euro**, come emerge dalla stessa tabella di riepilogo di quantificazione delle risorse necessarie a corrispondere al personale interessato gli *assegni una tantum* nelle misure indicate nell'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Visto l'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, introdotto in sede di conversione, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a finanziare le misure perequative in favore del personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato all'applicazione dell'articolo 9, comma 21, del medesimo decreto-legge;
- Visto l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013 e, contestualmente, ha esteso la destinazione del medesimo fondo al finanziamento di *assegni una tantum* in favore dello stesso personale interessato alla corresponsione delle indennità ivi previste, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010;
- Visto l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha previsto il riconoscimento della specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [.....];
- Considerato che, ai sensi del medesimo articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, in combinato disposto con l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 27 del 2011, l'individuazione delle misure perequative, quali *assegni una tantum*, e la ripartizione delle risorse tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, in relazione alla disponibilità delle risorse per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;
- Considerato che ai fini della determinazione dei richiamati *assegni una tantum* è necessario individuare, attraverso un criterio oggettivo ed un parametro certo, i destinatari degli assegni, in relazione alla disponibilità del fondo per il corrispondente anno e, quindi, all'entità della misura perequativa riferita allo stesso anno per ciascuno degli emolumenti oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
- Considerato pertanto necessario individuare i destinatari dell'assegno *una tantum*, anche attraverso il riferimento alla decorrenza giuridica dell'istituto oggetto dell'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, con specifico riferimento alla progressione in carriera, escludendo tutte le promozioni con decorrenza giuridica anteriore al 1 gennaio 2011, per le quali, quindi, non trovano applicazione le predette disposizioni, relative alla sospensione degli effetti economici;

- Considerato il personale destinatario di emolumenti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, e, pertanto, escluso dalla corresponsione dei richiamati *assegni una tantum*, destinati a compensare il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato alle misure di contenimento della spesa riferita a medesimi commi 1 e 21;
- Considerato che tra il personale escluso rientra quello interessato ai passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso, nonché al conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso, nonché quello destinatario delle promozioni conferite il giorno precedente alla cessazione del servizio;
- Considerato conseguentemente, che per l'anno 2011 è stato individuato il numero del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario degli *assegni una tantum*, che consente di determinarne la misura nell'ambito delle risorse del predetto fondo, disponibili per il medesimo anno;
- Considerato che per l'anno 2011 l'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 e l'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, sopra richiamati, hanno stanziato 195 milioni di euro per l'anno 2011, ai fini della corresponsione dell'assegno una tantum per lo stesso anno;
- Considerato pertanto, di poter assicurare al predetto personale, per l'anno 2011, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, la corresponsione di *assegni una tantum* nella entità commisurata all'importo non corrisposto per il medesimo anno per effetto del divieto di superare il tetto retributivo di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, in relazione agli emolumenti indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, nonché della sospensione degli effetti economici in relazione agli incrementi previsti dal comma 21 dello stesso articolo 9;
- Considerata peraltro, la necessità di individuare l'entità dell'assegno *una tantum* da corrispondere al personale interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, applicando un criterio omogeneo che non determini disparità di trattamento tra il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia interessato alle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, ancorando, conseguentemente, l'entità dello stesso assegno alla cosiddetta "vacanza contrattuale" prevista, per l'anno 2011, per il personale del Comparto sicurezza e difesa, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
- Visto l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010;

Ritenuto di individuare, per l'anno 2011, la misura *degli assegni una tantum* di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011, nonché la ripartizione, per il medesimo anno, delle risorse da destinare alle Amministrazioni interessate in relazione al personale destinatario dei predetti assegni per lo stesso anno;

Su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali;

## DECRETA:

### Art. 1

#### *(Oggetto e ambito applicativo)*

1. Il presente decreto individua, per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, *l'assegno una tantum*, quale misura perequativa, da corrispondere al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato al divieto, per il medesimo anno, di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni ed agli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010, nonché alla sospensione, per il medesimo anno, degli effetti economici connessi ai meccanismi di adeguamento retributivo, alle progressioni di carriera comunque denominate e alla maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, di cui allo stesso articolo 9, comma 21, e all'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dello stesso articolo 9.

2. Il presente decreto individua, altresì, la relativa ripartizione, per lo stesso anno 2011, tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle risorse del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, come incrementate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, in relazione al personale interessato, per l'anno 2011, alla corresponsione *degli assegni una tantum* di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2

*(Determinazione dell'assegno una tantum)*

1. Per il solo anno 2011, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indicato all'articolo 1, comma 1, sono attribuiti gli *assegni una tantum*, di cui al comma 2, a titolo di misura perequativa degli emolumenti previsti, per lo stesso personale, dalla vigente normativa, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2011, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011.

2. L'entità degli *assegni una tantum*, indicati al comma 1 è commisurata agli importi dei seguenti emolumenti, in relazione agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) a quello dell'assegno di funzione;
- b) a quello del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado;
- c) a quello degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni;
- d) **a quello delle indennità operative non connesse a progressione in carriera;**
- e) a quello degli scatti convenzionali e della maggiorazione, previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rispettivamente, dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dal combinato disposto dell'articolo 45 del C.C.N.L. 1998/2001 per il biennio economico 1998/1999 con gli articoli 10 e 7 dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, di recepimento degli accordi sindacali, rispettivamente, per il personale direttivo e dirigente e per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- f) a quello della progressione di carriera comunque denominata, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 [...];
- g) a quello delle classi e degli scatti di stipendio previsti dagli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, maturati dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
- h) allo 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1 gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Gli *assegni* di cui al comma 2 sono rapportati agli emolumenti indicati nello stesso comma, ai soli fini della determinazione dell'entità dei medesimi *assegni una tantum* e sono corrisposti al personale interessato in misura proporzionale al periodo dell'anno oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

Art. 3

*(Ripartizione delle risorse del fondo)*

1. Le risorse del fondo, di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come integrate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011, sono ripartite, per l'anno 2011, tra i Ministeri interessati secondo i seguenti importi:

<i>Ministero</i>	<i>Anno 2011 (Al lordo RAP)</i>
<i>Ministero dell'interno:</i>	
▪ <i>Polizia di Stato</i>	<i>25.555.210</i>
▪ <i>Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</i>	<i>2.996.899</i>
<i>Ministero della difesa:</i>	
▪ <i>Forze Armate</i>	<i>89.454.466</i>
▪ <i>Arma dei Carabinieri</i>	<i>23.123.574</i>
<i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:</i>	
▪ <i>Capitanerie di Porto</i>	<i>5.896.405</i>
<i>Ministero della giustizia:</i>	
▪ <i>Dipartimento Amministrazione Penitenziaria</i>	
▪ <i>Polizia Penitenziaria</i>	<i>7.979.763</i>
<i>Ministero dell'economia e delle finanze:</i>	
▪ <i>Guardia di Finanza</i>	<i>13.661.269</i>
<i>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:</i>	
▪ <i>Corpo Forestale dello Stato</i>	<i>5.125.060</i>

2. Le risorse sono assegnate alle Amministrazioni interessate previa richiesta delle stesse, anche per quota parte, in relazione alla prevista corresponsione al personale interessato nel corso dell'esercizio finanziario 2011. [.....].

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.